SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 2014.

Proroga del termine dì cui all'articolo l, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del Senato del 3 ottobre 2013, è prorogato di tre mesi.

Roma, 30 luglio 2014

p. il Presidente del Senato: FEDELI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n.10-bis*).*

Presentato dai senatori LO MORO, GUALDANI, ZIZZA, CIRINNÀ, CENTINAIO, ANGIONI, CANTINI, CARDINALI, D'ANNA, DI MAGGIO, Elena FERRARA, Eva LONGO, MORONESE, PAGANO, PICCOLI, SCIBONA, SUSTA, URAS, ZELLER e ZUFFADA il 9 luglio 2014.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), in sede deliberante, il 16 luglio 2014, previ pareri della 2ª e 5ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 1ª Commissione permanente nelle sedute del 24 e 30 luglio 2014.

Esaminato e approvato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 30 luglio 2014.

14A06214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° luglio 2014.

Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015. (Decreto n. 528).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* e l'articolo 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-*ter*, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n.119, attinente alla «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2014-2015;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2014-2015 e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo. n. 502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero della salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in vista dell'Accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha reso il previsto Accordo formale in data 12 giugno 2014;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

Visto il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264 del 1999;

Valutata la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle università con il fabbisogno professionale;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, reso con delibera presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264 del 1999;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa definita dalle università, qualora risulti a livello nazionale inferiore al fabbisogno professionale e di ridurre, altresì, la stessa offerta qualora risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione.

Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle regioni e delle province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2014-2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1		
Corsi di laurea in Infermieristica	n.	15.701
Ostetricia	n.	926
Infermieristica pediatrica	n.	298
Classe SNT/2		
Corsi di laurea in Podologia	n.	130
Fisioterapia	n.	2.198
Logopedia	n.	687
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	257
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	333
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	308
Terapia occupazionale	n.	254
Educazione professionale	n.	667
Classe SNT/3		
Corsi di laurea in Tecniche audiometriche	n.	60
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	959
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	1.007
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	120
Tecniche ortopediche	n.	141
Tecniche audioprotesiche	n.	258
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	188
Igiene Dentale	n.	677
Dietistica	n.	402
Classe SNT/4		
Corsi di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	731
Assistenza sanitaria	n.	276

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 24 marzo 2014 citate in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni del 24 marzo 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni			
Professioni sanitarie Infermieristiche e Professioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	**INFERMIERISTICA**	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
Chieti	245	12	
L'Aquila	200	12	
ABRUZZO	**445**	**24**	
Catanzaro	400	20	30
CALABRIA	**400**	**20**	**30**
Napoli Federico II	400	45	45
Napoli Seconda Università	450	40	40
Salerno	215	20	10
CAMPANIA	**1.065**	**105**	**95**
Bologna	592	30	
Ferrara	242	20	
Modena e Reg. Emilia	276	20	
Parma	231	20	
EMILIA ROMAGNA	**1.341**	**90**	
Trieste	100	10	
Udine	140	10	
FRIULI VENEZIA G.	**240**	**20**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	1.315		
Roma La sapienza (Med e Odont)	850	45	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	174	25	
Roma "Tor Vergata"	880	30	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.292**	**100**	**50**
Genova	350	25	20
LIGURIA	**350**	**25**	**20**
Brescia	400	20	
Varese " Insubria"	149	20	
Milano	650	50	25
Milano Bicocca	347	40	
Milano S.Raffaele	75		
Pavia	250	20	
Humanitas	40		
LOMBARDIA	**1.911**	**150**	**25**
Politecnica delle Marche	450	25	
MARCHE	**450**	**25**	
Campobasso	70	10	
MOLISE	**70**	**10**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	440	25	23
Torino	470	25	30
Torino S.L.Gonzaga	270		
PIEMONTE	**1.180**	**50**	**53**
Bari	449	13	
Foggia	195	10	
PUGLIA	**644**	**23**	
Cagliari	150	20	
Sassari	150	20	
SARDEGNA	**300**	**40**	
Catania	149	15	
Messina	290	14	25
Palermo	200	21	
SICILIA	**639**	**50**	**25**
Firenze	575	18	
Pisa	350	18	
Siena	220	14	
TOSCANA	**1.145**	**50**	
Perugia	320	25	
UMBRIA	**320**	**25**	
Padova	710	65	
Verona	749	24	
VENETO	**1.459**	**89**	**0**
Milano Cattolica "S. Cuore"	450	**30**	
Totale	**15.701**	**926**	**298**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**PODOLOGIA**	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
Chieti		50		10
L'Aquila		70		10
ABRUZZO		**120**		**20**
Catanzaro		50	20	20
CALABRIA		**50**	**20**	**20**
Napoli Federico II		90	30	15
Napoli Seconda Università		110	60	10
Salerno		45		
CAMPANIA		**245**	**90**	**25**
Bologna	12	60	18	
Ferrara		50	25	12
Modena e Reg. Emilia		30	15	
Parma		30	15	12
EMILIA ROMAGNA	**12**	**170**	**73**	**24**
Trieste		25		
Udine		25		
FRIULI VENEZIA G.		**50**		
Roma La Sapienza (Med e Farm)		82		
Roma La sapienza (Med e Odont)		65	35	15
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	38	16		
Roma "Tor Vergata"	20	73	50	15
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**58**	**236**	**85**	**30**
Genova	15	85	15	10
LIGURIA	**15**	**85**	**15**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	115	75	20
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40		10
LOMBARDIA	**25**	**380**	**75**	**30**
Politecnica delle Marche		35	25	
MARCHE		**35**	**25**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino		50	30	13
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE		**110**	**30**	**13**
Bari		128	20	10
Foggia		30	20	
PUGLIA		**158**	**40**	**10**
Cagliari		23		
Sassari		22	20	
SARDEGNA		**45**	**20**	
Catania		39	14	10
Messina		45	10	10
Palermo		35	35	10
SICILIA		**119**	**59**	**30**
Firenze		63	15	
Pisa	20	22	10	
Siena		25	20	10
TOSCANA	**20**	**110**	**45**	**10**
Perugia		30	30	
UMBRIA		**30**	**30**	
Padova		120	25	10
Verona		70	25	
VENETO		**190**	**50**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**65**	**30**	**25**
Totale	**130**	**2.198**	**687**	**257**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni.				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA**	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
Chieti			28	
L'Aquila	30	20	30	
ABRUZZO	**30**	**20**	**58**	
Catanzaro		20		
CALABRIA		**20**		
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Salerno				
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		10		30
Modena e Reg. Emilia		14	15	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**24**	**15**	**67**
Trieste				
Udine				50
FRIULI VENEZIA G.				**50**
Roma La Sapienza (Med e Farm)	15			
Roma La sapienza (Med e Odont)	25	10	60	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		19	19	
Roma "Tor Vergata"	50	15		75
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**90**	**44**	**79**	**75**
Genova	10	15		25
LIGURIA	**10**	**15**		**25**
Brescia		15		80
Varese " Insubria"				50
Milano	50	25	22	80
Milano Bicocca	30			
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	
LOMBARDIA	**95**	**55**	**37**	**210**
Politecnica delle Marche				30
MARCHE				**30**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino	15			100
Torino S.L.Gonzaga		25		
PIEMONTE	**15**	**25**		**100**
Bari		15		25
Foggia				
PUGLIA		**15**		**25**
Cagliari				
Sassari				
SARDEGNA				
Catania		20		
Messina	13			
Palermo		15		
SICILIA	**13**	**35**		
Firenze				40
Pisa	15	15		
Siena				
TOSCANA	**15**	**15**		**40**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	10		15	45
Verona		20		
VENETO	**10**	**20**	**15**	**45**
Milano Cattolica "S. Cuore"			**50**	
Totale	**333**	**308**	**254**	**667**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni.				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	**TECNICHE AUDIOMETRICHE**	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
Chieti		20	20	
L'Aquila		20	20	
ABRUZZO		**40**	**40**	
Catanzaro		50	15	10
CALABRIA		**50**	**15**	**10**
Napoli Federico II	10	55	50	10
Napoli Seconda Università		55	50	
Salerno			10	
CAMPANIA	**10**	**110**	**110**	**10**
Bologna		18	35	10
Ferrara		15	25	
Modena e Reg. Emilia		15	15	
Parma		25	15	
EMILIA ROMAGNA		**73**	**90**	**10**
Trieste		10	10	
Udine		10	10	
FRIULI VENEZIA G.		**20**	**20**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)		60	80	
Roma La sapienza (Med e Odont)	15	55	25	10
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		15	15	
Roma "Tor Vergata"		25	15	10
Roma Campus Bio Medico			15	
LAZIO	**15**	**155**	**150**	**20**
Genova		30	25	
LIGURIA		**30**	**25**	
Brescia		30	35	
Varese " Insubria"		15	15	
Milano	15	40	50	10
Milano Bicocca		30	30	
Milano S.Raffaele				
Pavia		15	30	10
LOMBARDIA	**15**	**130**	**160**	**20**
Politecnica delle Marche		15	15	
MARCHE		**15**	**15**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		20	15	
Torino	10	48	40	10
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE	**10**	**68**	**55**	**10**
Bari	10	20	10	10
Foggia		18	20	
PUGLIA	**10**	**38**	**30**	**10**
Cagliari		10	10	
Sassari			10	
SARDEGNA		**10**	**20**	
Catania		20	15	
Messina		20	15	10
Palermo		25	25	
SICILIA		**65**	**55**	**10**
Firenze		19	45	10
Pisa		20	20	
Siena		21	15	
TOSCANA		**60**	**80**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		25	64	10
Verona		25	23	
VENETO		**50**	**87**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		**20**	**30**	
Totale	**60**	**959**	**1.007**	**120**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni.					
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3					
Regioni / Atenei	**TECNICHE ORTOPEDICHE**	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARD.**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
Chieti			20	28	10
L'Aquila				20	10
ABRUZZO			**20**	**48**	**20**
Catanzaro			10		20
CALABRIA			**10**		**20**
Napoli Federico II	10	10	15	20	20
Napoli Seconda Università				15	
Salerno					
CAMPANIA	**10**	**10**	**15**	**35**	**20**
Bologna	15			15	15
Ferrara				12	10
Modena e Reg. Emilia			10	20	10
Parma		20			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**20**	**10**	**47**	**35**
Trieste				20	
Udine					
FRIULI VENEZIA G.				**20**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	15			30	15
Roma La sapienza (Med e Odont)		15	15	70	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	15				
Roma "Tor Vergata"	15	10	15	30	25
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**45**	**25**	**30**	**130**	**40**
Genova	10	15	10	24	15
LIGURIA	**10**	**15**	**10**	**24**	**15**
Brescia				15	15
Varese " Insubria"			10	25	
Milano	20	25	15	65	30
Milano Bicocca				30	
Milano S.Raffaele				25	
Pavia	15		15	16	15
LOMBARDIA	**35**	**25**	**40**	**176**	**60**
Politecnica delle Marche				25	15
MARCHE				**25**	**15**
Campobasso					12
MOLISE					**12**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				25	
Torino		18		30	20
Torino S.L.Gonzaga					
PIEMONTE		**18**		**55**	**20**
Bari		20	10	10	10
Foggia					20
PUGLIA		**20**	**10**	**10**	**30**
Cagliari					
Sassari					
SARDEGNA					
Catania		10	10		20
Messina		10			
Palermo					
SICILIA		**20**	**10**		**20**
Firenze	16				21
Pisa		30		15	12
Siena			10	12	12
TOSCANA	**16**	**30**	**10**	**27**	**45**
Perugia					
UMBRIA					
Padova		75		30	15
Verona			13	30	
VENETO		**75**	**13**	**60**	**15**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		10	**20**	**35**
Totale	**141**	**258**	**188**	**677**	**402**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, e successive modificazioni.		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**	**ASSISTENZA SANITARIA**
Chieti	15	38
L'Aquila	15	
ABRUZZO	**30**	**38**
Catanzaro	20	
CALABRIA	**20**	
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
Salerno		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	28	
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	20	
EMILIA ROMAGNA	**48**	
Trieste		
Udine	15	
FRIULI VENEZIA G.	**15**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	70	
Roma La sapienza (Med e Odont)	25	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	22	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**137**	**30**
Genova	15	10
LIGURIA	**15**	**10**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	25	30
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Pavia	20	
LOMBARDIA	**65**	**80**
Politecnica delle Marche	20	
MARCHE	**20**	
Campobasso	30	
MOLISE	**30**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino	30	
Torino S.L.Gonzaga		
PIEMONTE	**30**	
Bari	36	20
Foggia		
PUGLIA	**36**	**20**
Cagliari		20
Sassari		
SARDEGNA		**20**
Catania		
Messina	30	
Palermo	20	15
SICILIA	**50**	**15**
Firenze	35	23
Pisa	25	
Siena	25	
TOSCANA	**85**	**23**
Perugia	25	
UMBRIA	**25**	
Padova	40	40
Verona	20	
VENETO	**60**	**40**
Milano Cattolica "S. Cuore"	**30**	
Totale	**731**	**276**

14A06034

DECRETO 15 luglio 2014.

Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2014-2015. (Decreto n. 566).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* e l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e, in particolare, l'art. 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'art. 6-*ter*, che dispone che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine, tra gli altri, al personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli accessi ai corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, attinente alle "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009 n. 122, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270";

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2014-2015;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, trasmessa dallo stesso Ministero della salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in vista dell'Accordo formale;

Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha reso il previsto Accordo formale in data 12 giugno 2014;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264 del 1999;

Considerato che la formazione acquisita nelle lauree magistrali nelle professioni sanitarie è strettamente correlata alle funzioni dirigenziali nella relativa area professionale;

Ritenuto di poter accogliere nell'anno accademico 2014/2015 integralmente l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca reso con delibera presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2014/2015 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014/15, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe LM/ SNT 1 - Scienze Infermieristiche e Ostetriche: n. 1.063;

Classe LM/ SNT 2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione: n. 450;

Classe LM/ SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche: n. 381;

Classe LM/ SNT 3 - Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali: n. 85;

Classe LM/ SNT 4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione: n. 235.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva di cui al contingente definito per l'a.a. 2014/2015 richiamato in premessa.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale sulle modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

Numero posti disponibili per gli accessi ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 39
a.a. 2014/2015

Regioni / Atenei	Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT 1	Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT 2	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali LM/SNT 3	Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT 4
Chieti	33				
L'Aquila	50	50	25	25	30
ABRUZZO	**83**	**50**	**25**	**25**	**30**
Catanzaro	50				
CALABRIA	**50**				
Napoli Federico II	25	20	25	10	20
Napoli Seconda Università	40				
CAMPANIA	**65**	**20**	**25**	**10**	**20**
Bologna	25				
Ferrara	30	25	25		
Modena e Reg. Emilia	25				
Parma	25				
EMILIA ROMAGNA	**105**	**25**	**25**		
Roma La Sapienza (Med e Farm)	90	25	30		10
Roma La Sapienza (Med e Odont)			35	30	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	48	24	24		
Roma "Tor Vergata"	60	60	40		
LAZIO	**198**	**109**	**129**	**30**	**10**
Genova	20	15			
LIGURIA	**20**	**15**			
Brescia	20				
Milano	25	25	40	20	40
Milano Bicocca	30				
Pavia	15				
LOMBARDIA	**90**	**25**	**40**	**20**	**40**
Politecnica delle Marche	45				
MARCHE	**45**				
Campobasso					25
MOLISE					**25**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	50				
Torino	35		12		
Torino San Luigi Gonzaga		15			
PIEMONTE	**85**	**15**	**12**		
Bari	20				20
PUGLIA	**20**				**20**
Cagliari					40
Sassari			20		
SARDEGNA			**20**		**40**
Catania	59	39			
Messina		50	50		
Palermo	40				
SICILIA	**99**	**89**	**50**		
Firenze	70	25	30		30
Pisa	20	15			
Siena	23	15			
TOSCANA	**113**	**55**	**30**		**30**
Padova	20	25	25		20
Verona	35	22			
VENETO	**55**	**47**	**25**		**20**
Milano Cattolica "S. Cuore"	35				
Totale Nazionale	**1.063**	**450**	**381**	**85**	**235**

14A06035

DECRETO 15 luglio 2014.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2014-2015. (Decreto n. 565).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. *a)* e l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-*ter*;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riguardante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, attinente alla «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009 n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2014-2015;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014/2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014/2015 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica , informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 23 ottobre 2014 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

1 - punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 - punti per ogni risposta sbagliata;

0 - punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162 del 1982	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art. 5.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti tutelati dalla legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170 del 2010 citate nelle premesse.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO *1*

Programmi relativi alla prova
di ammissione ai corsi di laurea magistrale
delle professioni sanitarie
Anno accademico 2014-2015

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione Accertamento delle conoscenze riguardo alle diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

14A06036

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.804 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio, 21 giugno, 23 agosto 2013 nonché 24 gennaio, 24 febbraio e 23 maggio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all'«Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro:
CANNATA

14A06068

DECRETO 24 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse

vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.804 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 aprile, 23 maggio e 23 giugno 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di CTZ con godimento 30 aprile 2014 e scadenza 29 aprile 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 31 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1;

codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A06069

DECRETO 25 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.732 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 24 aprile, 27 maggio e 23 giugno 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei CCTeu, con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate, il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,20%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,833%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 78 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,629% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A06070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BELLUNO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 83 del 16 giugno 2014 e con decorrenza 1° luglio 2014, ha nominato conservatore del registro delle imprese il Segretario generale dott. Marco D'Eredità.

14A06037

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determina FV n. 219/2014 del 30 giugno 2014 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: ''Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Zengac» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati". (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2014).

Nella determina citata in epigrafe, pubblicata nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 45, all'art. 1, al quinto rigo, dove è scritto : «…034634 *03* 500 mg - polvere per soluzione per infusione e per uso orale - 10 Flaconcini da 500 mg», leggasi : «…034634 *030* 500 mg - polvere per soluzione per infusione e per uso orale - 10 Flaconcini da 500 mg».

14A06180

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-178) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.